



TRIBUNALE DI TERNI
Sezione civile-giudice del lavoro
ORDINANZA EX ART. 700 C.P.C.

Il giudice del lavoro, dottoressa Michela Francorsi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 marzo 2021, nella causa vertente tra:

████████████████████

elettivamente domiciliato in Perugia via Mauro Angeloni 8/B, presso lo studio dell'avvocato Fabio Amici che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Chiara Egle Orsini

ricorrente

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA,- AMBITO TERRITORIALE PER LA REGIONE UMBRIA UFFICIO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TERNI, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Perugia via degli Uffici 11 rappresentato e difeso dall'Avvocature distrettuale dello Stato di Perugia

resistente

OSSERVA

Con ricorso ai sensi dell' art. 700 c.p.c. in corso di causa ██████████ ██████████ ha convenuto in giudizio il MIUR, in persona del ministro rappresentante p.t., e ha chiesto al giudice "in via d'urgenza e cautelare: - sospendere, *inaudita altera parte*, previa eventuale disapplicazione di tutti i provvedimenti pregiudizievoli per il ricorrente, il provvedimento prot. n.1768/2021 del Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore Artistica Classica e Professionale di Orvieto del 5 febbraio 2021 con il quale è stata dichiarata la decadenza del Prof. ██████████ da tutte le GPS e la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato prot. 208 del 7.1.2021, ordinando alle amministrazioni intime (1) l'inserimento con riserva

in GPS del Prof. ████████ nella classe di concorso A054 con il punteggio di 19 punti e (2) di disporre la immediata riammissione in servizio del ricorrente fino alla scadenza (31.3.2021) del contratto medesimo; in via subordinata, *inaudita altera parte*, sospendere il medesimo provvedimento e ordinare alle amministrazioni intimate l'inserimento con riserva in GPS del Prof. ████████ nella classe di concorso A054 con il punteggio di 19 punti al fine di consentirgli di poter ricevere incarichi di supplenza nel presente anno scolastico e nel successivo”.

A fondamento della propria domanda ha esposto: di essere laureato in lettere con indirizzo archeologico e abilitato tramite concorso ordinario a cattedre bandito con D.M. 23.3.1990 I e II grado per l'insegnamento di storia dell'arte (ex classe di concorso A061, oggi A054); che in data 6.8.2020 presentava domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di istituto (GPS) di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, di cui al O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 (cfr. all. 3 al ricorso); che, per mero errore materiale, nella compilazione del modello dell'istanza *online*, egli inseriva nella domanda la classe di concorso A017 –*Disegno e Storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado*, anziché la A054 - *Storia dell'arte*, per la quale è abilitato, senza che il sistema informatico, per come congegnato, gli consentisse di rendersi conto del rifiuto in cui era incorso; che con il decreto direttoriale Reg. Reg. n. 425 del 1.9.2020 (cfr. all. 1 al ricorso), successivamente rettificato con decreto direttoriale Reg. Reg. n. 456 del 11.9.2020 (cfr. all. 2 al ricorso), venivano approvate le Graduatorie GPS della Provincia di Terni dalle quali risultava che egli era stato inserito nella classe di concorso A017 - I fascia quale unico candidato con il punteggio di 19. Deduceva che in data 8.9.2020 (cfr. all. 4 al ricorso), inviava una comunicazione al dirigente dell'USR di Terni, ██████████ con la quale chiedeva di essere cancellato dalla graduatoria relativa alla classe A017 e contestualmente di essere inserito nella classe A054, per la quale è abilitato all'insegnamento e nella quale avrebbe presumibilmente occupato la quarta posizione; che in data 12.9.2020 inviava il modulo di scelta della sede nel quale richiedeva nuovamente la correzione dell'errore 2020 (cfr. all. 5 al ricorso); che non riceveva alcuna risposta; che con decreto direttoriale Reg. n. 484 del 17.9.2020

(cfr. all. 6 al ricorso) venivano invece assegnate le sedi ai candidati inseriti in posizione utile, tra l'altro, nella GPS relativa alla classe di concorso A017, con presa di servizio prevista per il giorno successivo 18 settembre, come da elenco allegato al decreto, dal quale risultava che egli era rinunciatario senza alcuna ulteriore specificazione e peraltro, a quel momento, in assenza di una formale convocazione per la presa di servizio; che in data seguito, il 22.9.2020 (cfr. all. 7 al ricorso), egli inviava all'Ufficio Scolastico un'ulteriore comunicazione di identico contenuto a quelle precedenti dell'8 e del 12 settembre, ancora una volta ignorato dall'amministrazione; che in data 23.9.2020 e 24.9.2020, riceveva due convocazioni, l'una presso il Liceo Scientifico G. Galilei e l'altra presso l'Istituto Omnicomprensivo Amelia – Narni, entrambe per incarichi riferiti alla classe di concorso A017, incarichi che egli rifiutava non essendo abilitato all'insegnamento per quella specifica classe (cfr. all. 8 e 9 al ricorso); che in data 16.10.2020, in considerazione del silenzio serbato sulle istanze di correzione dell'errore materiale nella scelta della classe di concorso presentate a più riprese, presentava formale reclamo all'USR (cfr. all. 10 al ricorso), con il quale chiedeva nuovamente di essere inserito ad ogni effetto di legge nella graduatoria della classe di concorso A054.

Assumeva che non solo non veniva formalmente cancellato dalla graduatoria della classe di concorso A017, risultando semplicemente rinunciatario agli incarichi, ma non veniva nemmeno inserito nella corretta classe A054 come da lui più volte richiesto; che, pertanto, proponeva ricorso avanti al Presidente della Repubblica avverso i provvedimenti amministrativi dell'USR (cfr. all. 11 al ricorso), chiedendo nuovamente di essere inserito ad ogni effetto di legge nella GPS della classe di concorso A054; che nel frattempo, riceveva la convocazione dell'Istituto di Istruzione Superiore Artistica Classica e Professionale di Orvieto (d'ora in avanti IIS Orvieto) per una sostituzione temporanea su posto di "sostegno", attingendo dalle cd. "graduatorie incrociate".

Deduceva di aver accettato l'incarico che il 21.10.2020 aveva stipulato il relativo contratto di lavoro a tempo determinato (cfr. all. 12 al ricorso), poi rinnovato con un secondo contratto del 7.1.2021 (con termine al 31.3.2021; cfr. all. 14 al ricorso); che, dopo la prima assunzione di ottobre, l'ISS di Orvieto verificava la posizione in GPS

ed il punteggio decretandone la conferma (p. 19) con provvedimento del 24.10.2020 (cfr. all. 13 al ricorso); che confidando che la sua posizione fosse stata definitivamente chiarita dalla scuola con l'Ufficio Scolastico Regionale; che, invece, in data febbraio 2021, invece, lo stesso IIS di Orvieto si "avvedeva" dell'erroneo inserimento in GPS per la classe di concorso A017 e, pertanto, preso atto della precedente convalida del punteggio per la classe A054, la riteneva "effettuata erroneamente" e ne decretava l'annullamento, non già tuttavia per la A054, ma per la A017; che, egli, a mezzo dei difensori egli segnalava alla Dirigente dell'IIS Orvieto l'erronea compilazione della domanda di inserimento in GPS ed i ripetuti tentativi di correzione della sua posizione in graduatoria (da valere per la A054 e non per la A017), il reclamo all'USR e il ricorso al Presidente della Repubblica e che la convalida del punteggio per la A054 non era stata affatto erronea, ma invece aderente alle segnalazioni ed al reclamo e avrebbe dovuto rettificare il suo provvedimento, confermando il punteggio del ricorrente nella classe di concorso A054 (ove egli aveva ripetutamente chiesto di essere inserito avendo pacificamente titolo al relativo punteggio) e rettificando semmai l'erroneo inserimento nella classe A017 (con passaggio alla A054); che in data 5 febbraio 2021 la dirigente dell'ISS di Orvieto ne decretava la decadenza da tutte le graduatorie, la nullità dei servizi prestati e la risoluzione del contratto di insegnamento (cfr. all. 17 al ricorso).

Ciò premesso assumeva l'illegittimità della dichiarazione di decadenza da tutte le graduatorie e della risoluzione del contratto di lavoro; richiamava i principi fondamentali che regolano l'istituto del "soccorso istruttorio".

Sotto il profilo del *periculum*, evidenziava di avere 62 anni, di non essere sposato e di vivere da solo ad Orvieto, senza altri familiari stretti in vita (cfr. all. 21 al ricorso), che il suo reddito dell'ultimo anno di imposta (2019) è stato pari a circa [REDACTED] euro lordi, reddito composto da circa [REDACTED] euro derivanti dal precedente impiego (ora perso) e circa [REDACTED] euro lordi di pensione di invalidità a causa di una grave degenerazione ossea alle gambe corrisposta dall'INPS (per un importo mensile netto pari ad € [REDACTED] (cfr. all. 23 e 24 al ricorso).

Si è costituito in giudizio il Miur, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il MIUR che, nel prendere specifica posizione avverso le doglianze avversarie, nel ritenere legittimo il proprio operato anche in ragione dell'inconfigurabilità nel caso di specie dell'operatività del cd. soccorso istruttorio, ha concluso per il rigetto e del ricorso e dell'istanza cautelare, per difetto dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

La causa è stata discussa nel corso dell'udienza 17 marzo 2021, e quindi il giudice si è riservato di decidere.

L'istanza cautelare è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.

Come è noto, la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. può essere accordata solo ove ricorrano i requisiti del *fumus boni iuris*, verosimile fondatezza della domanda, accertata in una prima sommaria valutazione e del *periculum in mora*, pericolo che nel tempo necessario per far valere il diritto in via ordinaria questo possa subire un pregiudizio grave ed irreparabile.

La stessa tutela presenta inoltre il carattere della *sussidiarietà*, previsto testualmente nella prima parte dell'art. 700 (ove si precisa che la possibilità della tutela ivi prevista sussiste solo "fuori dai capi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo") nel senso che il giudice può pronunciare provvedimenti di tipo non predeterminato dalla legge solo col duplice limite che :

- l'esigenza alla quale soccorrono *non sia già conseguibile con altra misura cautelare tipica*,
- il provvedimento appaia idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito.

Nel caso in esame, sulla base di una cognizione sommaria che caratterizza la presente fase di giudizio, sussistono entrambi i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, in relazione alla controversia in esame.

Il caso di specie verte infatti sul diritto soggettivo del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie provinciali G.P.S., previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti.

Come è noto, per giurisprudenza consolidata, *“In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo - in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili”* (ordinanza delle SS.UU. n. 16756 del 23.7.2014).

Proprio con riguardo alla questione relativa alla sussistenza o meno della giurisdizione del giudice adito, in controversie relative all'inserimento nelle GAE da parte di diplomati magistrali, sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 25846 del 15.12.2016.

In particolare, nella predetta sentenza viene affermato che *“ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sè preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un*

atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario...”.

Peraltro, proprio in merito alla richiesta di collocamento di un docente nelle G.P.S. il Tar Lombardia con Decreto n. 334 del 2020 ha stabilito che *“La formazione e la gestione delle graduatorie permanenti e delle relative graduatorie provinciali per le supplenze sono atti che, esulando rispetto a quelli compresi nelle procedure concorsuali per l’assunzione e non potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa, restano compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e tutela di cui all’art. 2907 c.c., con la conseguenza che la giurisdizione sulle relative controversie è del giudice ordinario e non di quello amministrativo (Cons. St. ad plen. 12 luglio 2011 n.11, TAR Emilia Romagna 11 aprile 2017 n. 134, TAR Piemonte Sez. II 5 agosto 2016 n. 1110)”.*

Pertanto, deve affermarsi la giurisdizione del giudice adito.

Nel merito, occorre in via preliminare inquadrare brevemente la disciplina normativa e contrattuale applicabile al caso di specie.

Deve premettersi che le Graduatorie di Circolo e di Istituto sono tenute dai singoli enti scolastici e vengono utilizzate per il conferimento delle supplenze da parte dei dirigenti della istituzione scolastica.

Sono anch’ esse articolate in tre fasce:

- la I FASCIA comprende i docenti iscritti nella I, II o III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento;
- la II FASCIA comprende i docenti abilitati ma non iscritti nelle Graduatorie ad Esaurimento;
- la III FASCIA comprende i docenti non abilitati ma in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento.

Recentemente, l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 ha previsto inoltre la costituzione per ciascuna Provincia delle *Graduatorie Provinciali per le Supplenze*, finalizzate (in subordine allo scorrimento delle *Graduatorie ed Esaurimento*) all'attribuzione delle supplenze sia annuali che temporanee.

In particolare, le suddette *Graduatorie Provinciali per le Supplenze*, G.P.S., sono utili e valide per gli incarichi a tempo determinato per il biennio 2020/2022 e sono state istituite dal Decreto Legge n. 126 del 2019 e dal Decreto Legge n. 22 del 8 aprile del 2020 e disciplinate, in prima applicazione, dall'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020.

Le GPS, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, dell'Ordinanza Ministeriale numero 60 del 10 luglio 2020, sono così articolate:

“Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:

1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17;

2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;

3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;

ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:

1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17;

2. *abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;*
3. *precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso."*

L'Art.3 O.M. cit ha quindi in particolare previsto che per le scuole secondarie di primo e secondo grado possono essere inseriti nella prima fascia delle suddette G.P.S. gli aspiranti muniti del titolo di abilitazione, e nella seconda fascia (tra gli altri) coloro che, come la ricorrente, erano precedentemente inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso (nella fattispecie come sopra detto la B019) (art. 3, comma 6, O.M. cit).

Inoltre l'art. 11 della medesima O.M. ha previsto che la terza fascia delle graduatorie di istituto è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano (come la ricorrente), il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento in GPS e che gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtù del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti (nella fattispecie la classe di concorso AO54).

Parte ricorrente ha quindi allegato che per un errore informatico del sistema, nella suddetta domanda di inclusione è risultata riportata la classe di Concorso A017 *–Disegno e Storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado*, anziché la A054 - *Storia dell'arte*, cui il ricorrente appartiene ed è stata quindi erroneamente inserito nella classe di concorso A017.

Emerge dalla documentazione in atti come l'istanza di inserimento in GPS presentata dal ██████████ in data 6 agosto 2020 (cfr. all. 3 al ricorso) conteneva sin dall'inizio tutti gli elementi di partecipazione richiesti dagli artt. 6 (Requisiti generali di ammissione) e 7 (Istanza di partecipazione) dell'O.M. 60/2020.

Ed invero, non sussisteva alcuna incertezza in ordine alla provenienza della domanda dal ricorrente, né in ordine al suo contenuto, avuto riguardo appunto ai requisiti di partecipazione, generici e specifici, compreso il possesso della Laurea in Lettere con indirizzo Archeologico (cfr. all. 20 al ricorso) e dei titoli posseduti, tra i quali

l'abilitazione all'insegnamento di Storia dell'Arte tramite il Concorso Ordinario a cattedre bandito con D.M. 23.3.1990 I e II grado (cfr. all. 19 al ricorso).

Orbene, il Ministero dell'Istruzione non ha contestato che effettivamente il ricorrente sia stato inserito in una classe di concorso errata né che il ricorrente sia in possesso del titolo per la classe di concorso A054, ma si è limitato a sostenere che ciò sia accaduto per un errore direttamente imputabile alla sola parte ricorrente.

Ciò premesso, anche a voler ritenere che l'erroneo inserimento nella classe di concorso A017, in luogo di quella corretta A054, sia dipeso da un errore imputabile esclusivamente alla stessa parte ricorrente, deve ritenersi illegittima la condotta tenuta dal Ministero dell'Istruzione il quale, a fronte delle numerose istanze presentate dal ricorrente, non ha provveduto a rettificare la posizione del docente.

Va certamente evidenziato che l'O.M. ministeriale cit. non abbia previsto né la possibilità di regolarizzazione (per gli aspiranti) delle domande presentate in forma incompleta o parziale, né ha previsto la pubblicazione dapprima delle graduatorie provvisorie e poi di quelle definitive, prevedendo invece direttamente la pubblicazione delle graduatorie definitive (cfr. art.9).

Tuttavia, la facoltà di correggere errori o omissioni della domanda nel rispetto di limiti temporali compatibili con le esigenze della p.a., risponde ai generali principi di correttezza e buona fede cui deve uniformarsi l'azione amministrativa e costituisce attuazione delle garanzie partecipative previste dalle L. 241/1990.

Peraltro, come detto, nel caso di specie il ricorrente è stata erroneamente inserita in una classe di concorso sbagliata non essendo in possesso del relativo diploma, con la conseguenza che la rettifica della posizione del ricorrente risponde in primo luogo ad un interesse primario della stessa PA. Infatti, come detto, il ricorrente, in possesso di laureato in lettere ad indirizzo archeologico (titolo di accesso solo per la classe A054 regolarmente allegato alla domanda di rettifica) è stato erroneamente inserito nella classe di concorso A017–*Disegno e*

Storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado, anziché la A054 - Storia dell'arte.

Sotto altro profilo, va altresì richiamato l'art. 8, comma 6, dell'O.M. 60/2020 che prevede che *“In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria”*

L'O.M. cit prevede dunque la rettifica in base ai titoli effettivamente posseduti. Tale rettifica, su istanza dell'interessato, discende invero dal generale obbligo del cd. soccorso istruttorio.

In particolare, l'art. 6 della legge 241/90, ha introdotto, nell'ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare la documentazione carente.

La ratio sottesa è la tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere.

Su tale questione è intervenuta di recente la giustizia amministrativa affrontando proprio il caso di errore commesso dal privato nell'istanza o domanda presentata alla pubblica amministrazione. A questo riguardo Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198 ha precisato che se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente.

Nel caso di specie, il soccorso istruttorio deve ritenersi certamente esperibile, trattandosi di errore certamente riconoscibile dalla Pa.

L'affermazione del Ministero secondo cui l'erronea indicazione della classe di concorso da parte del ricorrente (i cui titoli sono in ogni caso pacificamente posseduti dal ricorrente) non sarebbe stata riconosciuta dal sistema appare frutto di un eccessivo formalismo, proprio in ragione della immediata rilevabilità del possesso dei titoli di servizio, tenuto conto delle immediate istanze di reclamo inoltrate dal

ricorrente, che ben avrebbe potuto essere oggetto di soccorso istruttorio.

In definitiva, l'Amministrazione non ha svolto alcun controllo e verifica sulla documentazione presentata come invece avrebbe dovuto, neppure a seguito della segnalazione del ricorrente né ha attivato il meccanismo del cd. soccorso istruttorio previsto dall'art. 6, l. 241 cit, chiedendo al docente di rettificare le dichiarazioni erronee o incomplete.

In conclusione, l'inserimento del ricorrente nelle GPS classe di concorso A017 (in luogo della classe di concorso corretta A054) è avvenuto, in palese violazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione che impongono e sanciscono i principi di ragionevolezza, efficienza e di buona amministrazione nonché del giusto procedimento, trasparenza e partecipazione al procedimento amministrativo, atteso che al ricorrente è stato sia impedito di regolarizzare la sua domanda indicante una classe di concorso diversa da quella di appartenenza in un congruo termine che la l'Amministrazione avrebbe dovuto prevedere. Neppure poi è stata data la possibilità al docente di prendere visione della graduatoria provvisoria cui poter poi opporre validamente formale reclamo (in analogia di quanto prescritto dall'art. 9 punto 7 del D.M. n. 374 del 2017 e l'art. 10 del medesimo D.M.).

Peraltro, l'Amministrazione resistente, essendo stata tempestivamente e formalmente edotta dell'errore con le formali segnalazioni inviate dal ricorrente, avrebbe potuto e dovuto provvedere, in autotutela, ad inserire correttamente l'istante nella classe di concorso A054.

In virtù delle considerazioni che precedono, sulla base di una cognizione meramente sommaria propria di questa fase di giudizio, deve ritenersi quindi la verosimile sussistenza del diritto fatto valere nel presente giudizio dal ricorrente ad essere inserito nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, di seconda fascia, della Provincia di Terni, classe di concorso A054 delle sedi scolastiche indicate in domanda con i punteggi ad esso spettanti.

In ordine al periculum in mora à bene ricordare che la domanda cautelare è funzionale a conseguire un provvedimento anticipatorio

degli effetti della sentenza di merito ove risulti dimostrato che, nel tempo occorrente a far valere il diritto in via ordinaria, sussista il concreto pericolo di lesione del diritto stesso ovvero la lesione irreparabile di beni e/o interessi funzionalmente connessi in modo necessario con l'esercizio del diritto fatto valere.

Nella fattispecie in esame parte ricorrente chiede una anticipazione degli effetti della decisione di merito chiedendo l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, di *seconda fascia*, della Provincia di Terni, classe di concorso A054.

E' quindi evidente, pertanto, la sussistenza del periculum in mora rispetto alla domanda cautelare azionata atteso che solo con detto inserimento la ricorrente può ottenere incarichi di supplenza.

Infatti, il mancato inserimento del ricorrente nella GPS (e nelle graduatorie di istituto) della corretta classe di concorso (la A054 appunto) ed il suo erroneo (ed inutile) inserimento nella classe di Concorso A017 (per la quale l'istante non ha il titolo di accesso), comporta per lo stesso l'impossibilità assoluta di ricevere incarichi di supplenza sia annuali che temporanei e dunque comporta gravi ed evidenti danni, oltre che economici, specie in termini di perdita di chance lavorative non risarcibili per equivalente.

Ne consegue che, in assenza di tutela cautelare, si verificherebbe uno scarto eccessivo tra gli effetti della decisione finale e la soddisfazione del diritto, nel senso che lo stato di insoddisfazione in cui il diritto permarrebbe per la durata del processo potrebbe causare danni non integralmente ristorabili, neppure in via equitativa.

In conclusione, il ricorso cautelare è fondato e deve essere accolto.

Per il regolamento delle spese di lite si rinvia alla definizione del giudizio di merito.

P.Q.M.

1. accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad essere inserito nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della Provincia di Terni, classe di concorso A054 con i punteggi ad esso spettanti, e per l'effetto condanna l'Amministrazione resistente ad effettuare il suddetto esatto inserimento in graduatoria;

2. Rinvia la regolamentazione delle spese di lite all'esito del giudizio di merito.

Si comunichi

Terni, 15 aprile 2021

Il giudice
Michela Francorsi